



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 13.02.2013

Convenzione finalizzata a costituire un rapporto di collaborazione tra ISPRA, nell'ambito delle iniziative ed attività previste nel Progetto Nazionale di Ricerca: "Ruolo dell'Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*."

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;


VISTO in particolare l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91, che recitano:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/1162 del 2 luglio 2007, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. DPN/2007/0018936 del 6/7/2007, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/155 del 07 agosto 2012, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0017261 del 08/08/2012, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale del Circeo Gaetano Benedetto per garantire all'Ente di poter continuare con il suo ordinario funzionamento, evitando anche che venga a mancare la figura del legale rappresentante, nell'attesa della nuova nomina del Presidente;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/180 del 29 ottobre 2012, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del



Circeo con nota PNM-IV prot. 0031788 del 31/10/2012, con il quale è stato confermato per ulteriori 3 mesi a partire dal 07/11/2012 Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/23 del 23 gennaio 2013, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota PNM-IV prot. 0007668 del 29/01/2013, con il quale è stato confermato per ulteriori 3 mesi a partire dal 07/02/2013 Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo Gaetano Benedetto al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco;

VISTO che l'Ente Parco Nazionale del Circeo, così come previsto dalla Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n.394 nonché dal DPR istitutivo 04 aprile 2005, ha come scopo quello di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili nonché delle attività di ricerca scientifica;

CONSIDERATO che:

- L'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 - Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, assolvendo tra i propri compiti istituzionali quelli di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, applicando gli schemi e i protocolli dell'EURING (Unione Europea per l'Inanellamento);
- L'ISPRA ha tra le sue finalità la realizzazione di attività intese ad individuare i fattori di rischio di perdita della biodiversità, in particolare di ecosistema e di specie, nonché a monitorare le variazioni di biodiversità nel tempo;
- L'ISPRA è interessato ad avviare una collaborazione anche con l'Ente Parco Nazionale del Circeo per la realizzazione del progetto "Ruolo dell'Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*" individuando nel progetto un importante strumento per il concreto adempimento dei propri compiti istituzionali in materia di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nell'ambito del territorio di specifica competenza;
- Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e conservazione della fauna selvatica e degli equilibri ecologici;
- Il Progetto Nazionale Beccaccia ISPRA ha tra i suoi principali obiettivi: la creazione di una rete di stazioni di inanellamento per lo studio della fenologia, uso dell'habitat e tassi di sopravvivenza di un Limicolo di così forte interesse gestionale;

VISTA la proposta di Convenzione presentata dall'ISPRA, finalizzata a costituire un rapporto di collaborazione tra ISPRA, in veste di organo di indirizzo e coordinamento alle attività poste in essere, e il Parco che favorisca il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Nazionale di Ricerca: "Ruolo dell'Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*."



CONSIDERATO che la collaborazione tra ISPRA e il Parco è finalizzata alla realizzazione di una stazione di cattura specializzata per la beccaccia dove effettuare le catture e portare avanti un protocollo di monitoraggio della specie a livello locale.

DATO ATTO che tali attività hanno come obiettivo quello di studiare “la fenologia dello svernamento, le strategie di migrazione pre e post-riproduttiva della specie, descrivere le rotte migratorie, localizzare i siti di sosta lungo tali rotte, e conoscere le aree di origine delle popolazioni di Beccaccia che svernano o transitano in Italia” e che le predette attività rientrano tra le finalità istitutive dell’Ente Parco;

VISTE le tempistiche delle attività previste nell’allegato tecnico parte integrante della Convenzione, nonché gli impegni delle parti;

DATO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

VISTO che l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

DATO ATTO che si tratta di una convenzione che non comporta impegni di spesa verso terzi da parte dell’Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTI i poteri del Commissario Straordinario di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili;


DELIBERA


Di APPROVARE così come approva, per le ragioni dettagliate in premessa, l’allegata Convenzione finalizzata a costituire un rapporto di collaborazione tra ISPRA, nell’ambito delle iniziative ed attività previste nel Progetto Nazionale di Ricerca: “Ruolo dell’Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*.”;

Di PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente Parco per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non rientra tra quelle soggette al controllo e quindi all’invio alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo quanto precisato dalla stessa Direzione Generale con nota prot. 0023212 del 10/11/2011.

Il Commissario Straordinario
F.to Gaetano Benedetto






RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente Parco Nazionale del Circeo sul sito www.parcocirceo.it in data 13 FEB. 2013

Il Direttore

Dott. Giuliano Tallone





CONVENZIONE

TRA


Il Parco Nazionale del Circeo di seguito denominato "Parco" con sede e domicilio fiscale in Sabaudia (LT), via Carlo Alberto, 104 – 04016 Sabaudia (LT), Codice Fiscale 91076590594, legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario Gaetano Benedetto [giusto Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/180 del 29 ottobre 2012] nato a Patti (ME) il 06/04/1958

E


L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967

PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
3. con la Legge 25 gennaio 1934 n.285 è stato costituito il Parco nazionale del Circeo e con Regio Decreto 7 marzo 1935 n.1324 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Legge 25 gennaio 1934 n.285;
4. con il D.P.R. 04 aprile 2005 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Circeo;
5. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
6. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



7. L'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
8. L'ISPRA ha tra i suoi compiti istituzionali (Legge 157/92-art.7, comma 1) di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica e conseguentemente i servizi resi in tale ambito risultano fuori campo I.V.A. ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 633/72;
9. L'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 - Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, assolvendo tra i propri compiti istituzionali quelli di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, applicando gli schemi e i protocolli dell'EURING (Unione Europea per l'Inanellamento);
10. L'ISPRA ha tra le sue finalità la realizzazione di attività intese ad individuare i fattori di rischio di perdita della biodiversità, in particolare di ecosistema e di specie, nonché a monitorare le variazioni di biodiversità nel tempo;
11. L'Ente Parco Nazionale del Circeo, così come previsto dalla Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n.394, ha come scopo quello di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili nonché delle attività di ricerca scientifica;
12. Il Parco e l'ISPRA sono interessati, nell'ambito dei rispettivi campi di attività e per gli scopi comuni a ciascuno, ad avviare una collaborazione per la realizzazione del progetto "Ruolo dell'Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*" individuando nel progetto un importante strumento per il concreto adempimento dei propri compiti istituzionali in materia di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nell'ambito del territorio di specifica competenza;
13. Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e conservazione della fauna selvatica e degli equilibri ecologici;
14. Il Progetto Nazionale Beccaccia ISPRA ha tra i suoi principali obiettivi: la creazione di una rete di stazioni di inanellamento per lo studio della fenologia, uso dell'habitat e tassi di sopravvivenza di un Limicolo di così forte interesse gestionale;
15. Il Progetto permette di ottemperare alla richiesta di monitoraggio delle specie migratrici che la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e la Convenzione di Bonn sulle specie migratrici impone al nostro paese;
16. La Direttiva Comunitaria 2009/147/CE afferma che *"Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia*



gli equilibri biologici” e che *La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile*. Nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli”(2008) si sottolinea un passaggio della direttiva uccelli in cui si evidenzia che l’articolo 10 “*impone agli Stati membri di incoraggiare le ricerche e lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1” e di prestare particolare attenzione alle ricerche e ai lavori sui temi indicati nell’allegato V. La Corte di giustizia ha confermato che questa disposizione impone un obbligo agli Stati membri e deve essere recepita ed attuata negli ordinamenti giuridici nazionali*. L’ISPRA come organo di riferimento a livello nazionale ed europeo ha pianificato e promuove il Progetto Nazionale Beccaccia per una specie considerata SPEC ossia a status di conservazione sfavorevole come da allegato della Guida sopracitata;

17. Il Progetto di ricerca: “Ruolo dell’Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*”, coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha come obiettivi:

- di censire e monitorare la popolazione di beccaccia sul territorio nazionale
- di studiare le strategie di migrazione pre e post-riproduttiva della specie
- di descrivere le rotte migratorie
- di localizzare i siti di sosta lungo tali rotte
- di conoscere le aree di origine delle popolazioni di Beccaccia che svernano o transitano in Italia;

18. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo; Il dettaglio delle specifiche attività è indicato nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

La presente convenzione è finalizzata a costituire un rapporto di collaborazione tra ISPRA, in veste di organo di indirizzo e coordinamento alle attività poste in essere, e il Parco che favorisca il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Nazionale di Ricerca: “Ruolo dell’Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, *Scolopax rusticola*. Tali obiettivi sono: studiare “la fenologia dello svernamento, le strategie di migrazione pre e post-riproduttiva della specie, descrivere le rotte migratorie, localizzare i siti di sosta lungo tali rotte, e conoscere le aree di origine delle popolazioni di Beccaccia che svernano o transitano in Italia”.

La collaborazione tra ISPRA e il Parco è finalizzata alla realizzazione di una stazione di cattura specializzata per la beccaccia dove effettuare le catture e portare avanti un protocollo di monitoraggio della specie a livello locale.



ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le modalità attraverso cui le attività verranno svolte, con relativa tempistica, sono descritte nell'apposito Allegato Tecnico che è parte integrante della presente convenzione.

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 5

(Costi)

La convenzione è stipulata a titolo gratuito.

ART. 6

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione ISPRA è Dott. Fernando Spina

Il Responsabile di Convenzione Ente Parco Nazionale del Circeo è il Direttore Dott. Giuliano Tallone e l'attuazione delle attività della convenzione saranno coordinate, per l'Ente Parco, dalla Dott.ssa Ester Del Bove del Servizio Biodiversità e Reti Ecologiche;

ART. 7

(Compiti delle Parti)

Le Parti si impegnano a svolgere in esecuzione della presente Convenzione i seguenti compiti e responsabilità:

Il Parco si impegna a:

- partecipare al "*Progetto Nazionale Beccaccia*" come da Art.2;
- individuare una area idonea per lo svolgimento delle sessioni di cattura e monitoraggio notturno all'interno dell'area della Parco;
- Coadiuvare e permettere le attività di campo e di raccolta dati mediante proprio personale o personale individuato dall'ISPRA (inanellatori con regolare permesso e con a disposizione attrezzatura specifica per le catture, e comunque a titolo non oneroso per l'Ente Parco);
- redigere una relazione delle attività svolte nell'ambito del progetto beccaccia.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale si impegna a:

- coordinare sul piano scientifico il "*Progetto Nazionale Beccaccia*";
- fornire la consulenza per la tipologia di materiale da acquistare per le attività di campo;
- individuare gli inanellatori per il Parco provvisti di corso di specializzazione per la cattura della specie e di patentino da inanellatore in regola che collaborerà alle attività in loco;
- coordinare e coadiuvare la raccolta dei dati di campo;
- redigere una relazione del "*Progetto Nazionale Beccaccia*", comprensiva di proposte per la conservazione della specie nel territorio della Parco;

Le parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

La definizione delle attività e le modalità attraverso cui le attività verranno svolte, con relativa tempistica, sono specificate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante della convenzione.



ART. 8
(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART.10
(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva dell'ISPRA, nell'ambito dell'adesione al Progetto Nazionale Beccaccia, fermo restando che il Parco potrà utilizzare i risultati acquisiti per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Tali risultati non potranno comunque essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni in alcun modo senza il preventivo assenso scritto dell'ISPRA.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 11
(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo. Fin da ora le Parti stabiliscono che l'eventuale atto aggiuntivo di una Convenzione a titolo gratuito, dovrà anch'esso essere a titolo gratuito;

ART. 12
(Risoluzione della Convenzione)


La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna Parte per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della Parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto.

ART. 13
(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



ART. 14
(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 15
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e l'Ente Parco Nazionale del Circeo, in Sabaudia, Via Carlo Alberto, 104.

ART. 16
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 17
(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Roma, li

Per l'Ente Parco
Il Presidente
Dott. Gaetano Benedetto

Per l'ISPRA
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui all'art.10 (Proprietà dei risultati) e all'art.12 (Risoluzione della Convenzione) della presente Convenzione, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

